

I782 - GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA ED AUGUSTA

Provvedimento n. 26742

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015, di conclusione dell'istruttoria I782, con il quale è stato deliberato che le società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l. in liquidazione, Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. (nel seguito anche "Siman") l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.014.857,00 euro.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3057 del 21 giugno 2017 (di seguito anche "la sentenza"), con cui è stato accolto in parte l'appello presentato dalla società Siman avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 8504/2016, confermativa del citato provvedimento dell'Autorità n. 25739, limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, "*in forza ex art. 134, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., che riconosce in materia la giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito*", ha ritenuto che "*la misura della sanzione pecuniaria comminata dall'AGCM va ridotta del 70%*";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3057/2017 a rideterminare l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25739/2015 nei confronti della società Siman, in attuazione del parametro di quantificazione stabilito dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua cognizione estesa al merito;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in discorso, l'importo della sanzione irrogata alla società Siman con il provvedimento n. 25739/2015, pari a 1.014.857,00, deve essere ridotto nella misura del 70%.

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3057/2017, l'importo finale della sanzione da irrogare a Società

Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015 risulta pari a 304.457,10 euro;

tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 25739 del 18 novembre 2015 è rideterminata nella misura di 304.457,10 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
